

Roma, 11 settembre 2021

Ai Segretari generali regionali e territoriali**Oggetto: Decreto legge 122/2021***Care colleghe e cari colleghi,*

Vi inviamo in allegato il decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 recante novità in tema di obbligo di certificazione verde nel sistema integrato di educazione -istruzione 0-6 anni e obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie.

ART. 1 – IMPIEGO CERTIFICAZIONE VERDE NEL SETTORE EDUCATIVO – SCOLASTICO

- Inserendo nel decreto legge 52/2021 il nuovo art. 9 ter – 1, **si estende espressamente al personale del sistema integrato di educazione e istruzione di cui all’art. 2 del d.lgs. 65/2017 la disciplina sull’impiego della certificazione verde** introdotta dall’art. 9 ter del decreto legge 52/2021 con riferimento al personale scolastico statale. **Fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, **tutto il personale educativo/scolastico del sistema integrato 0-6 anni di cui all’art. 2 del d.lgs. 65/2017 deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19** comprovante uno dei seguenti stati:
 - stato di completamento del ciclo vaccinale contro il SARS-CoV-2;
 - guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo);
 - referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.

Il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

La verifica del rispetto di tale prescrizione spetta ai responsabili dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del sistema integrato 0-6 che procedono con le modalità indicate dal DPCM previsto dall’art. 9, co. 10, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021). Al riguardo, si ricorda che il DPCM 17 giugno 2021 ha previsto che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo

mobile. Sono comunque fatte salve eventuali e ulteriori modalità di verifica individuate con circolare del Ministro dell'istruzione.

La violazione dell'obbligo di esibire, ai fini dell'ingresso, la certificazione verde, nonché quella di procedere alla relativa verifica, è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 (L. 35/2020). Si ricorda che l'art. 4, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Ai sensi del co. 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000).

L'obbligo e la conseguente sanzione in caso di inadempimento non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Si ricorda che la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 ha definito le modalità del rilascio delle suddette certificazioni in formato cartaceo, riconoscendo ad esse validità fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi sanitari regionali.

- Il nuovo art. 9 ter – 1 prevede, al comma 2, che **fino al 31 dicembre 2021, chiunque accede a tutte le strutture del sistema integrato di educazione - istruzione di cui all'art. 2 del d.lgs. 65/2017 deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (compresi dunque i genitori impegnati negli inserimenti)**, ad eccezione dei bambini e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Anche in tale ipotesi la responsabilità del controllo è di competenza dei responsabili delle strutture del sistema integrato di educazione - istruzione di cui all'art. 2 del d.lgs. 65/2017 attraverso le stesse modalità indicate dal DPCM 19 giugno 2021.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del possesso della certificazione verde oltre che dai responsabili delle strutture deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Anche in questo caso la **violazione** dell'obbligo di esibire, ai fini dell'ingresso, la certificazione verde, nonché quella di procedere alla relativa verifica, è sanzionata ai sensi del citato art. 4 del D.L. 19/2020 (cfr. sopra).

ART. 2 – OBBLIGO VACCINALE IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO – ASSISTENZIALI, SOCIOSANITARIE

L'art. 2 inserisce nel testo del decreto legge 44/2021 il nuovo art. 4 bis prevedendo che, dal 10 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 comma 1 del dl 44/2021 si applica a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture elencate all'art. 1 bis del dl 44/2021** (strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017 e strutture socio-assistenziali). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

L'obbligo vaccinale non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. **I responsabili di tali strutture e i datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto di tale obbligo** verificandone l'adempimento attraverso l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La violazione dell'obbligo vaccinale, nonché dell'obbligo di procedere alla relativa verifica, è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 (L. 35/2020). Si ricorda che l'art. 4, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Ai sensi del co. 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000).

L'art. 2 comma 4 prevede che agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti dalle strutture sopra elencate (strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017 e strutture socio-assistenziali) si applicano le disposizioni sull'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4 del dl 44/2021. Di conseguenza, a seguito della verifica dell'inadempimento dell'obbligo consegue la sospensione della prestazione lavorativa, senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, che mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Viene espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 4 comma 8 del dl 44/2021, quindi non è più previsto che prima della sospensione il datore di lavoro adibisca il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 4 comma 10 del dl 44/2021 ovvero che per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita in relazione a specifiche condizioni

cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

Inoltre si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 comma 2 bis del dl 18/2020, fino al 31 ottobre 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All: Testo decreto legge 122/2021